

## STATUTO

### **Art. 1 – Costituzione**

E' costituito un Consorzio in forma di Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, fra imprese serramentiste e di restauro denominato "Legnolegno Società Cooperativa" di seguito denominato "Consorzio".

### **Art. 2 – Sede**

Il Consorzio ha sede in Correggio (RE).

Succursali, filiali, uffici, magazzini e depositi possono essere istituiti e soppressi con deliberazioni assunte ai sensi di legge.

### **Art. 3 – Durata**

Il Consorzio avrà la durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, osservate le disposizioni di legge al riguardo.

### **Art. 4 – Scopo**

Il Consorzio è costituito al fine di contribuire allo sviluppo ed alla qualificazione delle imprese aderenti, operanti nel settore dei serramenti e delle chiusure tecniche, dei componenti l'edificio, delle lavorazioni del legno nonché del restauro, dell'artigianato artistico tradizionale e si propone di:

1. Accrescere l'efficienza, la produttività e l'immagine delle imprese socie attraverso lo sviluppo di servizi per la promozione, la diffusione ed il trasferimento dell'innovazione tecnologica, produttiva ed organizzativa commerciale e gestionale delle imprese aderenti
2. la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
3. Effettuare prove e analisi di laboratorio per la verifica della conformità a norma, la certificazione, lo sviluppo qualitativo e la differenziazione commerciale dei prodotti, in riferimento alle Direttive Europee vigenti ed applicabili ed alla relativa marcatura CE dei prodotti
4. Diffondere e trasferire l'innovazione tecnologica e commerciale mediante volumi, manualistica, riviste tecniche specializzate e strumenti editoriali di altra natura
5. Collaborare con gli Enti pubblici e privati per lo studio e la definizione di normative che propongano un corretto impiego e restauro del serramento sia riguardo ai problemi di tipo tecnico che di tipo estetico e conservativo
6. Accrescere le competenze tecniche, gestionali e commerciali delle imprese aderenti mediante l'ideazione e l'organizzazione di corsi di formazione e di eventi promozionali di settore
7. Effettuare studi e ricerche sui settori in cui opera il Consorzio
8. Erogare servizi amministrativi, tecnici, informatici, gestionali, di marketing, di controllo di gestione, di commercio elettronico, in favore delle imprese associate o clienti e delle imprese partecipate con la sola limitazione delle attività riservate alla competenza di liberi professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali;
9. Attuare tutte quelle iniziative che siano complementari, attinenti ed accessorie con le finalità esposte sopra.

A tali scopi può provvedere a:

- a) Realizzare prove di laboratorio sui prodotti delle imprese associate atte a verificarne il livello qualitativo e lo stato di conformità alle vigenti norme di settore, alle Direttive Europee applicabili ed alla marcatura CE dei prodotti, supportando anche le imprese nell'adempimento degli obblighi legislativi connessi
- b) Gestire iniziative e studi atti a favorire il miglioramento qualitativo della produzione e dei servizi dei soci
- c) Gestire mostre e fiere sui prodotti dei soci
- d) Gestire la partecipazione degli associati a mostre e fiere
- e) Raccogliere informazioni e conoscenze di settore, sviluppare studi e ricerche specifiche e diffonderne i risultati con gli strumenti editoriali più appropriati
- f) Istituire corsi di formazione professionale
- g) Realizzare archivi dei modelli in produzione, nonché effettuare ricerche, fare pubblicazioni per valorizzare i settori di riferimento delle imprese aderenti
- h) Gestire iniziative tecniche, commerciali e pubblicitarie a favore dei soci

- i) Effettuare ricerche sullo stato dei serramenti esistenti sul territorio
- j) Promuovere la partecipazione ed organizzare: corsi, congressi, seminari, convegni che abbiano come scopo la valorizzazione dei mestieri delle aziende associate
- k) Promuovere e gestire albi e registri privatistici che abbiano la finalità di attestare e/o qualificare le competenze professionali degli operatori
- l) Promuovere e partecipare ad Associazioni a carattere professionale che abbiano la finalità di attestare e/o qualificare le competenze professionali degli operatori
- m) Ad assumere da qualsiasi Ente, Istituto bancario, privati o società: prestiti, mutui, affidamenti di qualsiasi natura e durata; concedere garanzie reali e personali a favore di qualsiasi Ente e/o Istituto di credito e/o terzi a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Società.

Il Consorzio potrà assumere, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società, imprese e consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio. Il Consorzio potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopraindicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, di natura immobiliare, mobiliare, produttiva e quant'altro, necessari ed anche solamente utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi o a questi strumentali ed accessori.

Al fine di ridurre i costi di gestione, nonché di effettuare iniziative economicamente valide il Consorzio potrà svolgere l'attività di cui ai commi precedenti, anche per imprese non associate.

#### **Art. 5 – Requisiti delle imprese associate**

Il numero delle imprese socie consorziate è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere socie del Consorzio tutte le imprese che svolgono la propria attività nei settori dei serramenti, restauro, artigianato artistico tradizionale ed attività similari e collegate. Possono inoltre essere socie del Consorzio anche imprese non artigiane e imprese industriali, Associazioni di Categoria, Enti Pubblici, Enti privati di ricerca ed assistenza tecnica e finanziaria, purché siano rispettate le norme sui consorzi e le proporzioni così come definite dall'art. 6 della legge quadro sull'artigianato 8 Agosto 1985 n.443 e sue eventuali integrazioni e modificazioni..

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio attività identiche od affini a quelle della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'Organo Amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Il domicilio delle imprese socie per quanto attiene i loro rapporti con il Consorzio è quello risultante dal libro soci.

Le imprese socie sono tenute a comunicare tempestivamente all'Organo Amministrativo le variazioni del loro domicilio.

#### **Art. 6 – Ammissione**

L'impresa che intenda assumere la qualità di socio deve presentare all'Organo Amministrativo apposita domanda, firmata dal titolare o legale rappresentante, contenente:

- a) La denominazione e la sede dell'impresa
- b) Le generalità complete del titolare o dei legali rappresentanti
- c) L'attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata
- d) L'importo della quota che si impegna a sottoscrivere
- e) La dichiarazione di conoscere e di accettare incondizionatamente le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni già legalmente adottate dagli organi sociali
- f) Per le società alla domanda deve essere allegata copia dell'atto legalmente valido da cui risulti la deliberazione di entrare nel Consorzio nonché il nome della persona autorizzata a rappresentare a tutti gli effetti la società nel Consorzio; per le società di capitali, oltre alla deliberazione legalmente valida, anche copia dello statuto sociale.

Per quanto riguarda gli Enti pubblici debbono comunicare e presentare:

- a) Denominazione ed indirizzo dell'Ente
- b) Scopo della propria attività ed indicazione della motivazione della domanda
- c) L'importo della quota sociale che si impegna a sottoscrivere
- d) La dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni già legalmente adottate dagli organi sociali

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Statuto e la inesistenza delle cause di incompatibilità, in detto articolo indicate, esprime il proprio parere e delibera sull'accoglimento o meno della domanda entro 60 (giorni) giorni dalla data della presentazione della stessa.

La delibera dell'Organo Amministrativo dovrà essere comunicata agli interessati entro 60 (giorni) giorni dalla data della stessa.

La delibera di ammissione del nuovo consorziato diventerà operativa e sarà annotata nel Libro dei Soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento della quota sociale sottoscritta.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione senza che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento della quota sottoscritta, la delibera diverrà inefficace. La domanda potrà essere ripresentata, ma dovrà essere accompagnata dalla ricevuta del versamento della quota sociale sottoscritta. La delibera di accoglimento avrà efficacia immediata e sarà annotata sul Libro Soci.

L'Organo Amministrativo, all'atto della delibera di ammissione del nuovo consorziato potrà stabilire che il versamento della quota sociale sottoscritta avvenga in due o più rate. In questo caso l'ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Libro Soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stata versata la prima rata.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, l'Organo Amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'Organo Amministrativo illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

#### **Art. 7 – Obblighi delle imprese associate**

Le imprese associate sono tenute a sottoscrivere e a versare una quota sociale non inferiore al minimo, che viene stabilito in € 130,00 (centotrenta) e non superiore al massimo consentito dalla legge sulla base del valore nominale stabilito dall'assemblea e nei termini previsti dagli Artt. 6 e 15 del presente statuto sociale.

Esse sono inoltre tenute:

- a) Alla scrupolosa osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) A non aderire ad altre forme associative le cui finalità siano in contrasto od incompatibili con quelle perseguite dal Consorzio, salvo esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
- c) A favorire l'adesione al Consorzio di altre imprese in possesso dei requisiti prescritti;
- d) A versare i contributi per le spese di gestione e di funzionamento del Consorzio, secondo le modalità e nei termini stabiliti dagli organi sociali in osservanza del presente statuto;
- e) A comunicare all'Organo Amministrativo le modifiche della propria attività, della propria forma giuridica, della sede dell'impresa e dei nomi delle persone designate a rappresentarla.

Qualora il Consorzio assuma obbligazioni verso i terzi nell'interesse di alcuna delle imprese associate, queste sono tenute a prestare al Consorzio idonee garanzie.

Indipendentemente dalla quota sottoscritta e versata, ogni impresa associata ha la possibilità di beneficiare dei servizi consortili e di partecipare agli organi sociali. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

#### **Art. 8 – Sanzioni pecuniarie e sospensioni**

L'Organo Amministrativo può adottare sanzioni pecuniarie e/o la sospensione dell'esercizio dei diritti sociali e consortili nei confronti delle imprese associate che non provvedano, senza giustificato motivo, a sanare la loro esposizione debitoria verso il Consorzio, a qualsiasi titolo la stessa sia maturata, o che commettano infrazioni tali da non comportare l'adozione del provvedimento di esclusione, secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Nessun provvedimento può essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, per iscritto, a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine o a far pervenire, ove lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni.

Il provvedimento di sospensione, eventualmente adottato, è revocato, con delibera dell'Organo Amministrativo, una volta venuti meno i motivi che lo avevano provocato.

I provvedimenti di cui sopra debbono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera.

#### **Art. 9 – Scioglimento del rapporto associativo**

Lo scioglimento del rapporto associativo nei confronti dell'impresa associata può verificarsi per recesso, decadenza ed esclusione

Lo scioglimento del rapporto associativo comporta la contestuale decadenza da ogni carica sociale rivestita nell'ambito del Consorzio dall'imprenditore che ne è oggetto o dai suoi rappresentanti.

#### **Art. 10 – Recesso**

L'impresa o l'Ente pubblico può recedere dal Consorzio oltre che nei casi previsti dalla legge nei seguenti casi:

- a) Quando abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- b) Quando abbia cessato la propria attività dandone relativa comunicazione agli organi competenti;
- c) Quando abbia ceduto la sua azienda;
- d) Nel caso previsto dal successivo art. 20 del presente statuto;
- e) Possono recedere le imprese od enti che dimostrino di non potere più partecipare agli scopi sociali, dandone motivata documentazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società, o con altro mezzo ritenuto idoneo dall'Organo Amministrativo.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che legittimino il recesso e di provvedere di conseguenza nell'interesse della cooperativa.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Si considerano rientranti nel rapporto mutualistico anche le prestazioni erogate o fornite dai soci in esecuzione di un accordo contrattuale stabilito con il socio nel periodo precedente la richiesta di recesso.

E' fatto salvo il diritto dell'Organo Amministrativo il diritto di concedere il recesso immediato all'impresa richiedente.

#### **Art. 11 – Decadenza**

Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'impresa associata che:

- a) Abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) Abbia ceduto la propria azienda a terzi;
- c) Sia stata dichiarata fallita o sottoposta ad altre procedure concorsuali;

Decade altresì l'impresa il cui titolare sia stato interdetto, con provvedimento definitivo, dall'esercizio di attività imprenditoriali.

La decadenza è dichiarata dall'Organo Amministrativo ed ha effetto dalla relativa annotazione nel libro soci.

#### **Art.12 – Esclusione**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti dell'impresa associata che:

- a) Non ottemperi alle disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti di tale gravità che non consentano la prosecuzione del rapporto associativo;
- b) Sia gravemente inadempiente agli obblighi consortili;
- c) Dopo aver ricevuto il sollecito non provveda a sanare la sua esposizione debitoria verso il consorzio, a qualunque titolo la stessa sia maturata;
- d) Negli altri casi previsti dalla legge;
- e) Viene altresì esclusa l'impresa il cui titolare o legale rappresentante:
  1. sia stato condannato per reati dolosi contro la persona o il patrimonio con sentenza definitiva
  2. tenga un comportamento sia all'interno che all'esterno del Consorzio che rechi grave danno morale e/o materiale allo stesso.

In ogni caso l'Organo Amministrativo non può deliberare l'esclusione dell'impresa, se la stessa non sia stata formalmente invitata, per iscritto, a provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione, a regolarizzare la propria posizione, ed a far pervenire, ove lo ritenga opportuno, eventuali chiarimenti o giustificazioni.

La delibera di esclusione può essere adottata solo dopo il decorso di detto termine, sempre che l'interessato rimanga inadempiente e valutare le giustificazioni eventualmente addotte.

Agli effetti di cui al successivo Art.13, l'esclusione si considera operante dall'annotazione nel libro dei soci.

### **Art. 13 – Effetti del recesso, della decadenza e dell'esclusione**

Le imprese recedute, decadute ed escluse, i liquidatori di società sciolte e loro eredi hanno diritto, previa presentazione di istanza scritta diretta all'Organo Amministrativo, al solo rimborso della quota di capitale sociale effettivamente versato, la cui liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, ma in misura superiore alla quota effettivamente versata.

Il rimborso, dedotto ogni debito nei confronti del Consorzio, ha luogo entro sei mesi dall'approvazione del bilancio di cui sopra.

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno chiedere il rimborso entro i 5 anni successivi dalla data di approvazione dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli aventi diritto, e la nomina di un unico delegato alla riscossione. Analoghe indicazioni potranno essere fornite anche mediante presentazione di autocertificazione da parte degli eredi.

Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'Organo Amministrativo a riserva legale.

### **Art. 14 – Impugnativa**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate alle imprese associate che ne sono oggetto, entro 60 giorni dalla data della delibera, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo ritenuto idoneo.

Le imprese interessate ai provvedimenti possono proporre reclamo avverso i provvedimenti di cui sopra facendo pervenire ricorso scritto all'Organo Amministrativo entro il termine di decadenza di giorni sessanta dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo. Si applicano a tale scopo le disposizioni contenute agli art. 2528, 2532 e 2533 del c.c.

Il reclamo non sospende le decisioni prese.

Le decisioni in ordine ai reclami di cui sopra saranno devolute, a tutti gli effetti di cui all'art.808 del Codice di procedura civile, al Collegio Arbitrale, che sarà nominato e giudicherà nei modi e nei termini previsti nel successivo Art.32.

### **Art. 15 – Patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote di partecipazione ciascuna del valore nominale non inferiore a € 130,00 (centotrenta) e non superiore ai limiti consentiti dalla legge;
- b) dal fondo di riserva legale ordinario;
- c) dall'eventuale fondo di riserva straordinario;
- d) da eventuali riserve non destinate a copertura di specifici oneri;
- e) dai beni di proprietà del Consorzio;
- f) da ogni contributo o liberalità che pervenga al Consorzio da parte di chiunque, Enti pubblici e privati.

L'Assemblea ordinaria dei soci può deliberare di aumentare la quota sociale diversificandone l'importo secondo le diverse categorie di soci in proporzione all'interesse che ciascuna ha nell'attività sociale. Ogni impresa associata non può detenere più del 20% del capitale sociale.

### **Art. 16 – Quote**

Le quote sono nominative e non possono essere cedute, neppure ad altre imprese associate, con effetto verso il Consorzio, salvo il diritto di recedere dal Consorzio.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno od a vincolo senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Indipendentemente dal valore della quota sottoscritta e versata, ogni impresa associata ha la possibilità di beneficiare dei servizi consortili e di partecipare agli organi sociali, ai sensi di quanto disposto all'art. 2516 del c.c..

### **Art. 17 – Responsabilità**

Per le obbligazioni sociali risponde unicamente il Consorzio con il suo patrimonio e, conseguentemente, le altre imprese associate nei limiti della quota sottoscritta

### **Art. 18 – Requisiti mutualistici**

Per tutta la durata del Consorzio è vietata la ripartizione degli utili sotto qualsiasi forma.

Le riserve non sono mai divisibili fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.

In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato,

sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione di cui al primo comma dell'art II della legge 30.01.1992, n. 59 e con l'osservanza delle relative disposizioni di legge.

#### **Art. 19 – Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. Qualora ricorrano i presupposti di legge tali da rendere opportuna la proroga della data di approvazione del bilancio, si potrà convocare l'assemblea della società per l'approvazione del bilancio non oltre 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione dell'Organo Amministrativo nella quale, in particolare, siano indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società. Gli amministratori e i sindaci, se nominati, documentano la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 del c.c.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dell'utile come segue:

- 1) Alle riserve indivisibili ai sensi dell'art.12 della legge 16 dicembre 1977 n.904;
  - a) una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva legale;
  - b) fondo di riserva straordinario;
  - c) una eventuale quota a riserva statutaria non destinata alla copertura di specifici oneri.
- 2) Una quota obbligatoria dello stesso utile pari al 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi degli artt.8 e 11 commi 4,6 e 9 della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la redazione, l'approvazione ed il deposito del bilancio consuntivo si applicano le disposizioni previste dal Codice civile.

Gli eventuali residui attivi di bilancio sono destinati nell'ambito dei fondi di riserve indivisibili.

#### **Art. 20 – Spese di gestione**

L'Organo Amministrativo potrà predisporre un apposito regolamento da far approvare all'Assemblea che definisca le modalità del riparto delle spese di gestione. La ripartizione dovrà essere comunicata ai soci entro il termine dell'esercizio e avrà effetto per l'esercizio successivo. Il socio che dissenta sulla ripartizione effettuata potrà recedere dal consorzio e non sarà chiamato a partecipare alla ripartizione.

#### **Art. 21 – Costituzione e poteri dell'Assemblea**

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria è costituita, dai titolari delle imprese individuali o familiari, dai legali rappresentanti, o dai delegati, di tutte le imprese associate.

Ciascuna impresa associata, nel caso di società, è rappresentata in Assemblea da un delegato, i cui poteri debbono risultare da apposita deliberazione della società delegante, da conservarsi agli atti del Consorzio o comunque dai patti sociali dell'impresa societaria associata.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno delle imprese associate aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei legali rappresentanti intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutte le imprese associate anche se non intervenute o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o in sua assenza, dal Vice Presidente.

In assenza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare il proprio Presidente, scegliendolo fra i suoi componenti presenti.

Colui che presiede l'Assemblea chiama ad assisterlo, quando occorrono, due scrutatori e nomina un Segretario, che può anche essere un non socio.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea straordinaria sono svolte da un Notaio.

#### **Art. 22 – Convocazione**

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo ogniqualvolta lo ritenga necessario, o quanto ne facciano richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno un decimo delle imprese associate aventi diritto al voto o il Collegio Sindacale.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

L'assemblea ordinaria e straordinaria deve essere convocata con apposito avviso da affiggersi presso i locali della sede sociale, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza, ferme restando altre forme per meglio informare i soci. Su delibera dell'Organo Amministrativo si potrà inoltre provvedere ad ampliare le modalità di convocazione prevedendo che la convocazione dell'assemblea sia indicata anche su pubblicazioni a carattere quotidiano e periodico, e sul sito web della società. L'Organo

Amministrativo potrà scegliere tra i seguenti quotidiani: Il Resto del Carlino, Gazzetta di Reggio, Ultime Notizie, Italia Oggi, Il Sole 24 ore.

La seconda convocazione deve essere fissata in giorno diverso da quello della prima convocazione. In mancanza delle formalità di cui sopra, l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i legali rappresentanti delle imprese associate aventi diritto al voto e siano intervenuti la maggioranza degli amministratori ed i membri effettivi del Collegio Sindacale.

#### **Art. 23 – Votazioni**

Ciascun rappresentante di impresa associata iscritta da almeno tre mesi nel libro soci non moroso sul versamento della quota sociale, ha diritto ad un voto. Ai fini della partecipazione in assemblea si applica quanto disposto al secondo comma dell'art. 2539 del c.c.

E' ammessa la delega tra imprese associate aventi diritto al voto, a condizione che il delegato non faccia parte di altri organi sociali e non sia dipendente del Consorzio.

Ciascun intervenuto all'Assemblea con diritto di voto non può rappresentare più di altri due, con delega separata per ciascuno di essi.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti del Consorzio.

Per le votazioni si procede, di regola, per alzata di mano.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori se nominati e trascritto nell'apposito libro.

#### **Art. 24 – L'Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. Qualora ricorrano i presupposti di legge tali da rendere opportuna la proroga della data di approvazione del bilancio, si potrà convocare l'assemblea della società per l'approvazione del bilancio non oltre 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea ordinaria:

- a) Approva il bilancio consuntivo compresa la relazione dell'Organo Amministrativo di cui al comma 30 dell'art.19, l'eventuale bilancio preventivo, il programma di sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente l'attuazione;
- b) Elegge e sostituisce i componenti dell'Organo Amministrativo;
- c) Nomina e sostituisce i componenti del Collegio Sindacale;
- d) Approva i regolamenti interni del Consorzio;
- e) Delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- f) Delibera sull'aumento di quota di partecipazione di cui all'art.15, 2° comma;
- g) Determina le misure dei compensi o gettoni da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo, al Presidente, al Vice Presidente ed ai sindaci;
- h) Delibera sugli argomenti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori.
- i) Delibera sull'eventuale attribuzione di ristorni ai soci, anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, che potranno essere determinati in misura proporzionale sulla base della qualità e quantità dello scambio mutualistico ed in relazione al volume di fatturato realizzato con la società. Qualora la società vi risulti iscritta, la determinazione dei ristorni dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge che regolano l'iscrizione alla Sezione Separata dell'Albo Artigiano.

All'Assemblea ordinaria spetta il compito ed il potere di determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio, per il conseguimento delle finalità consortili.

#### **Art. 25 – L'Assemblea straordinaria**

Si considera straordinaria l'Assemblea convocata per deliberare:

- a) Sulle modifiche da apportare al presente statuto;
- b) Sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua durata;
- c) Sulla messa in liquidazione del Consorzio e sulla nomina ed i poteri dei liquidatori.

#### **Art. 26 – Il Consiglio di Amministrazione – Costituzione – Convocazione – Deliberazioni**

L'Organo Amministrativo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) consiglieri, eletti dall'Assemblea, con modalità atte a garantire che la maggioranza dei consiglieri sia costituita da titolari o rappresentanti di imprese artigiane a norma del terzo comma dell'Art.6 della legge 8 agosto 1985 n. 443 o da un Amministratore Unico, titolare o rappresentante di impresa artigiana. Nel caso in cui venga nominato un Amministratore Unico tutte le attribuzioni di seguito affidate al Consiglio di Amministrazione o al Presidente del Consiglio di Amministrazione devono intendersi conferite all'Amministratore Unico.

Gli amministratori vengono scelti tra i soci cooperatori, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, e potranno essere anche non soci. Almeno i quattro quinti degli

amministratori nominati devono essere scelti tra i soci cooperatori. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato dall'Assemblea, prima della loro elezione.

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre anni nella totalità dei suoi membri.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti e sono dispensati dal prestare cauzione. Il numero dei mandati consecutivi non potrà comunque risultare superiore ai limiti di legge. E' fatto divieto agli amministratori di rivestire ruoli o incarichi in altre società senza preventiva comunicazione all'Organo Amministrativo. Il numero complessivo degli incarichi rivestiti contemporaneamente non può mai risultare superiore a 10.

L'Organo Amministrativo si riunisce ogniqualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga necessario o quanto ne facciano richiesta almeno un quinto (1/5) dei suoi componenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono convocati, a cura del Presidente, a mezzo di lettera semplice, a mezzo telefax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l'indicazione dell'ora, del giorno, del luogo della riunione in territorio italiano, e dell'ordine del giorno.

In caso di urgenza, i componenti dell'Organo Amministrativo possono essere convocati a mezzo telegramma, o posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima della riunione, o a mezzo di comunicazione recapitata a mano almeno il giorno prima.

In mancanza delle formalità di cui sopra le riunioni sono valide con la presenza di tutti i componenti e dei membri del Collegio Sindacale.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Alle riunioni dell'Organo Amministrativo assistono i membri effettivi del Collegio Sindacale, può essere chiamato ad assistervi il Direttore, se nominato, e le altre persone invitate dall'Organo Amministrativo. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, presiede il consigliere più anziano di età.

Le funzioni di Segretario sono svolte da uno dei membri del Consiglio di Amministrazione o da un dipendente del Consorzio, nominato da chi presiede.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti e debbono risultare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, trascritto nell'apposito libro.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alla seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Gli amministratori venuti a mancare nel corso dell'esercizio sono sostituiti nei modi previsti dall'Art.2386 del Codice civile.

#### **Art. 27 – Il Consiglio di Amministrazione: poteri.**

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio.

Esso può delegare alcune delle proprie attribuzioni, determinandole nella relativa deliberazione, ad uno degli amministratori o ad un comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione esegue le deliberazioni assunte dall'assemblea e delibera:

- a) Sulla nomina del Presidente e del Vice Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea dei soci;
- b) Sull'ammissione, sul recesso, sulla decadenza e sull'esclusione delle imprese;
- c) Sulla irrogazione delle sanzioni pecuniarie e sulle sospensioni di cui all'Art.8 e come previste dal regolamento interno;
- d) Sulla eventuale nomina dei direttori, loro poteri, attribuzione e remunerazione;
- e) Sull'assunzione, sull'inquadramento e sul licenziamento dei dipendenti del Consorzio;
- f) Sul conferimento, nei limiti di legge, di procure generali e speciali, con esclusione di quelle rimesse alla competenza del Presidente;
- g) Sulla determinazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, dei compensi dovuti ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a svolgere incarichi a carattere continuativo in favore del Consorzio;
- h) Sulla prestazione di garanzie reali e personali a favore di terzi per le obbligazioni assunte dal Consorzio; sulla stipulazione di atti e contratti di ogni genere;
- i) Sul compimento di tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione del



Consorzio, con la sola esclusione di quelli che, per legge o per il presente statuto, sono riservati alla competenza dell'Assemblea.

j) Esso può delegare alcune delle proprie attribuzioni, determinandole nella relativa deliberazione, ad uno degli amministratori. In particolare l'Organo Amministrativo potrà nominare con attribuzione di delega esclusiva:

a) il responsabile per gli adempimenti di natura gestionale, contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa relativa al personale dipendente ed altri soggetti assicurati. Il delegato sarà anche responsabile di tutti gli adempimenti di natura fiscale, contabile amministrativo proprio del sostituto d'imposta;

b) il responsabile per gli adempimenti relativi alla sicurezza ed igiene del lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs.626/94 e successive modificazioni.

Ai responsabili o all'unico responsabile degli adempimenti citati ai punti a) e b), verranno attribuiti tutti i poteri decisionali inerenti la delega ricevuta garantendo i rapporti con le autorità e gli uffici preposti e, nelle stesse materie, con l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

L'Organo Amministrativo inoltre:

l) Redige i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della Società;

m) Predisporre i progetti dei regolamenti interni del Consorzio;

n) Propone all'Assemblea le eventuali modifiche da apportare al presente statuto;

o) Provvede alla pubblicazione ed alla iscrizione, a norma di legge, degli atti del Consorzio.

#### **Art. 28 – Presidente**

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, scelti tra i soci cooperatori, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea dei soci.

Il Presidente:

a) Ha la rappresentanza del Consorzio anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti;

b) Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e in ogni grado di giurisdizione;

c) Rilascia quietanze liberatorie delle somme da chiunque (pubbliche amministrazioni o privati) ed a qualsiasi titolo versate al Consorzio;

d) Presiede le Assemblee ed il Consiglio di Amministrazione;

e) Vigila sulla esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;

f) Vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;

g) E' delegato alla presentazione delle offerte ed alla firma di tutti gli altri atti relativi alle gare d'appalto di Enti pubblici e privati;

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare nei limiti di legge, alcune delle sue funzioni al Vice Presidente o, con speciale procura, al Direttore o ad impiegati del Consorzio o a terzi.

In caso di sua assenza o di suo impedimento, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso.

#### **Art. 29 – Direttori tecnici e/o amministrativi**

L'Organo Amministrativo può nominare uno o più direttori tecnici e/o amministrativi, scelti tra dipendenti del Consorzio, cui affidare l'esecuzione di delibere degli organi sociali o la direzione tecnico-amministrativa del Consorzio, ma non la sua rappresentanza.

L'Organo Amministrativo determina le attribuzioni, i poteri e la retribuzione dei direttori.

#### **Art. 30 – Composizione del Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale se nominato, o reso obbligatorio per disposizioni di legge, si compone di tre membri effettivi e di due sindaci supplenti, scelti dall'assemblea tra i soggetti aventi i requisiti di legge. I membri del Collegio, se nominato, vengono eletti dall'Assemblea dei soci. I sindaci se nominati durano in carica 3 (tre) anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

#### **Art.31 – Poteri e doveri dei Sindaci**

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine i sindaci potranno in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i

corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il collegio sindacale nella sua relazione al bilancio deve specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società, e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Sulla base di delibera dell'assemblea dei soci in sede di nomina, il Collegio sindacale potrà svolgere anche le funzioni di controllo contabile ai sensi di quanto disposto all'art. 2477 del c.c.

#### **Art. 32 – Clausola compromissoria**

Le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, potranno venire deferite alla decisione di un Arbitro, o un Collegio Arbitrale, nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Reggio Emilia, secondo il relativo Regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura.

A tal fine, i soggetti interessati dichiarano di conoscere e specificatamente accettare tale Regolamento, con particolare riguardo alle modalità di designazione degli arbitri, che decideranno in via rituale e secondo diritto.

La decisione verrà resa a norma e per gli effetti delle vigenti regole sancite dal Codice di procedura.

Disposizioni generali. Regolamenti interni Scioglimento e liquidazione. Rimando alle norme di legge.

#### **Art.33 – Regolamenti interni**

L'Organo Amministrativo predispone i regolamenti interni del Consorzio e li sottopone all'Assemblea per la loro approvazione.

I regolamenti interni avranno efficacia dalla loro approvazione da parte dell'Assemblea.

#### **Art.34 – Scioglimento e liquidazione**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio deve procedere alla nomina dei liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i rappresentanti delle imprese associate, osservate le disposizioni di legge al riguardo.

In caso di liquidazione della cooperativa, l'intero patrimonio residuo, dedotti il capitale sociale versato e rivalutato, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 30/01/92 n.59.

#### **Art.35 – Rimando alle disposizioni di legge**

Per quanto non è disposto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile stabilite per le società per azioni per quanto compatibili, e delle leggi speciali in materia di società consortili in forma di cooperativa.